



Prot. n. 1945/22

Roma,

25 NOV. 2010

SCARICATO

Al Sindaco
del Comune di Villa Santa Lucia
Viale Dante, 2
03030 - Villa Santa Lucia (FR)

OGGETTO: Rettifica ricognizione e graficizzazione del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua di cui alla DGR n. 211/2002 "Rio Fontanelle" – richiesta parere

Si riscontra la nota n. 5755 dell'11 agosto 2010, con la quale è stato chiesto alla scrivente Direzione di esprimere un parere in ordine all'efficacia dell'avvenuta rettifica di cui all'oggetto nei confronti del PRG comunale e, in particolare, se le previsioni di quest'ultimo, nell'originaria versione formalizzata dall'Autorità Comunale, tornino ad "esplicare le loro prerogative", con effetto direttamente modificativo del finale provvedimento regionale (DGR n. 883/2005), di approvazione del Piano Regolatore stesso.

In tale sede, infatti, la Giunta Regionale aveva stralciato la previsione edificatoria di PRG comunale, prevista in Località Pittoni, proprio in conseguenza della sussistenza del vincolo di inedificabilità, poi rettificato ai sensi dell'art. 35, comma 21, delle Norme del PTPR, adottato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 556/2007 e n. 1025/2007.

Ciò considerato, codesto Comune ha inoltrato la predetta richiesta, "avendo la Regione riconosciuto che il vincolo imposto e quindi la conseguente esclusione delle previsioni edificatorie in località Pittoni scaturiva da una errata individuazione del corso d'acqua" in questione.

In particolare,

- il Comune di Villa Santa Lucia, con propria deliberazione consiliare n. 16 del 20 ottobre 2009, ha attivato il procedimento di adeguamento delle perimetrazioni previsto dall'art. 15 delle Norme del PTPR;
- ai sensi del citato articolo, il Comune stesso, con nota n. 7757 del 20 novembre 2009, ha chiesto alla Regione Lazio di procedere alla rettifica delle Tavole A e B del PTPR adottato;
- con nota n. 276407/31 del 22 febbraio 2010, la scrivente Direzione Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 22, delle Norme del PTPR e dai punti 4 e 5 della DGR n. 211/2002, ha provveduto alla corretta graficizzazione del vincolo in argomento, nelle more del successivo provvedimento di adeguamento dell'elaborato del PTPR.

Prot.

Premesso quanto sopra, in ordine al rapporto tra il PTPR e la strumentazione urbanistica vigente, il PTPR stesso, in vigore dal 14 febbraio 2008, data della sua pubblicazione nel BURL della Regione Lazio e di affissione all'albo pretorio del comune, ha introdotto, in regime di salvaguardia, una nuova disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, lettere a) b) c), del DLgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione) del D.Lgs 42/2004, le previsioni del PTPR *"...sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"*.


Nel merito della prospettata questione, a fronte delle suddette previsioni, trova applicazione anche l'art. 15, comma 4, delle Norme del PTPR, il quale ha previsto che, in attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni cartografiche sopra indicate, debba farsi riferimento, per le autorizzazioni ed i pareri paesistici, *"alla declaratoria dei provvedimenti di opposizione del vincolo ai sensi dell'art. 136 del Codice e alla effettiva esistenza dei beni di cui all'articolo 142 del Codice come definita ed accertata ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, delle"* norme stesse del PTPR.

Chiarito il punto, si tenga, tuttavia, presente la richiamata normativa assume rilevanza esclusivamente per gli aspetti inerenti la disciplina paesaggistica e non costituisce, certamente, variante efficace ai fini urbanistici, ma solo il relativo presupposto.

Di conseguenza, la difformità tra la suddetta disciplina ed il PRG comporta, per l'effettiva attuazione urbanistica e/o edilizia, la modifica dello strumento comunale, previa specifica apposita variante ovvero adeguamento di cui all'art. 27.1 della L.R. n. 24/1998.

gfc

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Demetrio Carini)



IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Arch. Giuliana De Vito)

